

La riforma del Senato


*Informazioni di base sul Disegno di legge approvato
dalla Commissione Affari costituzionali del Senato*

Luglio 2014

Un bicameralismo rinnovato per un Paese migliore

Superamento del
bicameralismo paritario

Creazione di una
"Camera delle Regioni"



Riduzione dei costi
della politica

La riforma del Senato

Il nuovo Parlamento

Camera dei deputati

Approva le leggi ordinarie

Accorda la fiducia al Governo

Senato della Repubblica

Rappresenta le istituzioni territoriali

Concorre alla funzione legislativa

Partecipa alle decisioni per la formazione
e l'attuazione degli atti normativi
dell'Unione europea

Verifica l'attuazione delle leggi

La riforma del Senato

Il nuovo Senato della Repubblica

Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Il Senato è quindi composto da 74 consiglieri regionali, da 21 sindaci e da 5 senatori di nomina presidenziale.

La ripartizione dei seggi alle singole Regioni è effettuata in base al criterio demografico.

La durata in carica dei senatori coincide con la durata in carica degli organi delle istituzioni territoriali. I senatori per nomina durano in carica 7 anni.

La riforma del Senato

Un Senato che costa meno

- Il numero dei parlamentari è notevolmente ridotto;
- I componenti del Senato della Repubblica non sono eletti a suffragio diretto;
- I senatori non ricevono alcuna indennità per l'attività svolta.

La riforma del Senato

Un procedimento legislativo più snello

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia di referendum popolare, per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE, per le leggi in materia di Comuni e Città metropolitane, per la legge elettorale del Senato e per la legge che stabilisce i principi fondamentali in materia di elezioni regionali.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera è trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, può disporre di esaminarlo.

Il Senato della Repubblica può proporre delle modifiche del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva entro i successivi venti giorni.

La riforma del Senato

Un procedimento legislativo più snello

La legge di bilancio è approvata dalla Camera dei deputati con il concorso del Senato, che può proporre modifiche deliberando a maggioranza assoluta; sulle proposte di modifica la Camera decide in via definitiva.

Per i disegni di legge aventi rilevanza per le autonomie territoriali, le modifiche proposte dal Senato possono essere superate dalla Camera solo deliberando nella votazione finale con la maggioranza assoluta.

Il governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni; decorso il termine, il disegno di legge è posto in votazione nel testo proposto o accolto dal governo.

La riforma del Senato

Stop a leggi elettorali incostituzionali

Le leggi elettorali possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.

La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

La riforma del Senato

Stop ai decreti-legge omnibus

I decreti-legge del Governo devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Il Governo non può, mediante decreto-legge, disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, comma quarto, della Costituzione; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge, non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

La riforma del Senato

Nuove norme sul referendum abrogativo

Il referendum abrogativo deve essere richiesto da almeno 800.000 elettori.

La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità delle richieste di referendum qualora siano state sottoscritte da almeno 400.000 elettori.

Con il referendum, si può chiedere l'abrogazione di una legge o di parti di essa aventi autonomo valore normativo. Ciò significa che non si potranno più richiedere referendum manipolativi.

Il *quorum* di validità si calcola non più sul totale degli elettori aventi diritto, ma su quelli che hanno partecipato alle ultime elezioni della Camera dei deputati.

La riforma del Senato

Nuove norme per l'elezione del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune di deputati e senatori.

Nelle prime quattro votazioni, è necessario raggiungere la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Dopo la quarta votazione, è sufficiente raggiungere la maggioranza dei tre quinti dei componenti.

Dopo l'ottava votazione, è sufficiente la maggioranza assoluta.

La riforma del Senato

Riforma del Titolo V

Il Titolo V, sul rapporto tra Stato e Regioni, è profondamente modificato attraverso:

- l'abolizione della potestà legislativa concorrente;
- il riassetto delle competenze "esclusive" spettanti allo Stato e di quelle "residuali" spettanti alle Regioni;
- una rinnovata *governance*, derivante da una razionalizzazione dell'ordinamento degli enti locali.

La riforma del Senato